

Allegato A) alla deliberazione n°
pagina)

• 806 28 DICEMBRE 2010
del (composto da n.° 2

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E LA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale VCO con sede legale in Omegna (VB) via Mazzini n. 117, C.F./P.IVA 00634880033, rappresentata, ai fini della presente convenzione, dalla Dott.ssa Anna Maria Buzio, nella sua qualità di Direttore del Ser.T, domiciliato per la carica come sopra, ai sensi delibera n. 70 del 13/02/2003.

E

COOPERATIVA SOCIALE RISORSE con sede in Verbania, via Muller n. 35, nella persona del Rappresentante Legale Dott. Vittorio ZACCHERA

PREMESSO CHE

La suddetta Società Cooperativa è costituita secondo le vigenti disposizioni di Legge e che non persegue fini di lucro.

La suddetta Società Cooperativa persegue come fine diretto della propria attività il recupero sociale di soggetti svantaggiati così come descritti all'art. 4 comma 1 L. 381 dell'8 novembre 1991 (disciplina delle cooperative sociali), attraverso la creazione di posti di lavoro.

La suddetta Cooperativa esercita attività di raccolta, trasporto e smaltimento orientato al recupero di rifiuti urbani e speciali ed ha un organico di 85 lavoratori a tempo pieno e 7 a tempo parziale.

La suddetta Cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 27/B.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1) La Cooperativa Sociale Risorse mette a disposizione dell'ASL VCO un massimo di N. 9 posti di lavoro per l'inserimento di soggetti svantaggiati, da questa ASL assegnati.

ART. 2) L'inserimento lavorativo prevede un orario di 38 ore settimanali su 6 giorni lavorativi per il tempo pieno ed un orario da definire per gli eventuali part-time con regolare assunzione, iscrizione agli Istituti Previdenziali/Assistenziali e retribuzione regolata dal contratto interno vigente presso la Cooperativa Sociale Risorse.

ART. 3) Il SER.T dell'ASL che ha in carico la persona ha la titolarità del caso sotto il profilo terapeutico, elabora il progetto riabilitativo con l'interessato e ne segue tutte le fasi che esulano dall'aspetto prettamente lavorativo.

La Cooperativa Sociale Risorse ha la titolarità del caso sotto il profilo lavorativo si assume gli obblighi in capo al datore di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81 del 2008 a tutela della sicurezza e della tutela del soggetto, nonché la responsabilità per il rischio derivante dagli infortuni sul lavoro e gli oneri connessi all'attivazione delle coperture assicurative derivanti.

ART. 4) La durata dell'inserimento viene concordata con gli Operatori del Servizio proponente, in base al progetto di reinserimento sociale.

ART. 5) L'ASL VCO si impegna a versare un contributo di €. 200,00 (duecento/00) mensili fissi per ogni soggetto inserito al lavoro che presenti particolare problematicità o necessità di osservazione e sostegno, per un periodo minimo di tre mesi e massimo di mesi ventiquattro, da pagarsi trimestralmente in seguito a richiesta scritta della Cooperativa la quale sarà disponibile a fornire l'eventuale documentazione richiesta, tramite bonifico bancario sul c/c identificato dal Codice IBAN: IT 81 N 0554822410010570175460 intestato a Cooperativa Sociale Risorse presso la Banca Popolare di Intra, Agenzia di Verbania.

ART. 6) Le parti si impegnano a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali verranno a conoscenza ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 7) Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda a quanto stabilito dalle vigenti normative:

ART.8) La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2011 con durata semestrale ed è rinnovabile previo accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna, lì _____

IL DIRETTORE SOC. SER.T
Dr.ssa Anna Maria BUZIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELLA COOPERATIVA SOCIALE RISORSE
Dr. Vittorio ZACCHERA

A
Z

Due